

caus va diminuito della metà – va riconosciuta ai ricorrenti a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale la somma di € 198.732,62 ciascuno.

Gli indicati importi sono liquidati all'attualità e quindi già comprensivi della rivalutazione monetaria.

Peraltro, ritenuto che la sola rivalutazione monetaria non valga a reintegrare pienamente il danneggiato, vanno riconosciuti gli interessi annualmente maturati al tasso legale, dalla data dell'evento dannoso fino alla data della presente decisione, prendendo come base di calcolo la somma liquidata, devalutata fino alla data dell'evento dannoso e poi, anno per anno, rivalutata fino alla data della presente sentenza, secondo gli indici delle variazioni dei prezzi al consumo annualmente accertati dall'ISTAT (cfr. Cass. S.U. 8521/2007); nonché gli interessi al tasso legale su tale somma dalla data della sentenza al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tanto con riguardo al presente giudizio, quanto con riguardo al procedimento *ex art. 696-bis c.p.c.*, in base alle tabelle vigenti e in considerazione del valore della controversia – parametrato al *decisum* – applicati i parametri medi e la riduzione del 50% limitatamente alle fasi istruttoria e decisoria del presente giudizio di merito, in ragione dell'attività in concreto svolta nell'interesse dalla parte ricorrente.

Non può, infine, trovare accoglimento la domanda dei ricorrenti di condanna della parte resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., giacché, alla luce dell'esito della lite, con particolare riguardo agli importi riconosciuti a titolo di risarcimento dei danni, non può ritenersi che la resistente abbia temerariamente resistito alla domanda attorea.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Marsala, in composizione monocratica, *contrariis reiectis*, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:

- **accerta** e **dichiara** la responsabilità dell' [REDACTED] in ordine alla morte della sig.ra [REDACTED], avvenuta il 24.5.2014 presso il Pronto Soccorso del P.O. [REDACTED];

- **condanna** l'Azienda Sanitaria [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED], a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, della somma di € 198.732,62 ciascuno oltre interessi al tasso legale da calcolarsi come in parte motiva;

- **condanna** l'Azienda Sanitaria [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED], nella qualità di eredi di Paladino Maria e a titolo di risarcimento del danno morale terminale subito da Paladino Maria,

della somma complessiva di € 10.000,00 oltre interessi al tasso legale da calcolarsi come in parte motiva;

- **condanna** l'Azienda [redacted] a rifondere a [redacted]

[redacted] – le spese di lite, che si liquidano, quanto al presente giudizio, in complessivi € 259,00 per esborsi ed € 9.142,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge, nonché, quanto al procedimento di consulenza tecnica preventiva, in € 1.473,09 – oltre accessori di legge – per spese di CTU e in € 3.827,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge.

[redacted], 28.11.2023

Il Giudice

[redacted]